

## ASSOCONSULENZA

Fondata a Milano il 16 Dicembre A.D. 1996 e presente dal 2006 sull'Annuario ABI  
Prima ed Unica Associazione di Categoria Riconosciuta ed Accreditata Istituzionalmente in Italia



DECRETO 206 24 Dicembre 2008

Decreto 206 del 24 dicembre 2008: stabiliti i requisiti per l'accesso all'Albo dei Consulenti di Investimento.

Ci vorranno due anni d'anzianità per evitare l'esame.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2008 il "Regolamento di Disciplina dei Requisiti di Professionalità, Onorabilità, Indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'Albo delle persone fisiche Consulenti di Investimento" del Ministero dell'Economia.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, oltre ad un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, sarà necessario possedere un'adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche che verrà accertata tramite una prova valutativa indetta dall'Organismo.

Importante è il requisito di indipendenza, per il quale non possono essere iscritti all'Albo i soggetti che intrattengono rapporti con emittenti o intermediari tali da condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza.

I consulenti di investimento non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale rendono il servizio.

Come previsto dalla MIFID per accedere all'Albo è necessaria inoltre la sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale che assicuri una copertura di almeno 1 milione di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1,5 milioni di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.

Per quanto riguarda gli attuali Consulenti di Investimento già attivi, si determina l'esonero dall'esame per chi, alla data della richiesta d'iscrizione, abbia svolto il servizio di consulenza per un periodo non inferiore a due anni nell'ultimo triennio; l'esenzione dalla prova valutativa è prevista anche per quei soggetti che, alla richiesta, abbiano ricoperto per un periodo non inferiore a due anni nell'ultimo triennio l'incarico di amministratore di società di persone o capitali operanti nella prestazione del servizio di consulenza.

Per quel che concerne i promotori finanziari e i quadri bancari, saranno esonerati dalla prova valutativa (a condizione che l'iscrizione sia chiesta entro il 1° novembre 2009):

- i promotori iscritti al relativo Albo che, per uno o più periodi di tempo pari a due anni nei tre precedenti la richiesta di iscrizione, hanno esercitato la propria attività per conto di soggetti abilitati;

- i quadri direttivi di 3° e 4° livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo pari a due anni nei tre precedenti la richiesta di iscrizione, siano stati addetti ad uno dei servizi di investimenti previsti dal TUF o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari o il personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa di un soggetto abilitato, o responsabile della stessa, addetto ad uno dei servizi di investimento.

Promotori e bancari, che dovranno dimettersi dalla loro attuale attività, dovranno produrre la documentazione attestante l'esercizio dell'attività professionale, dichiarazione del soggetto abilitato, mansioni ricoperte e periodo di svolgimento.

#### ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI DI INVESTIMENTO

Come indicato nell'art. 5 comma 1 del decreto 206 del 24 dicembre 2008: "Non possono essere iscritti all'Albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti".

Ma, in verità, nel comma 2 dello stesso articolo si indica una via per ovviare a questo limite. Il regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a fine anno chiarisce, infatti, che se gli iscritti all'albo informano l'Organismo dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1, dichiarando che tali rapporti non possono in alcun modo influenzare la propria attività, possono mantenere (e ritengo quindi ottenere) l'iscrizione all'albo.

Spetterà però al nascento Organismo stabilire le modalità e l'eventuale documentazione da presentare per potere dimostrare in questi casi particolari la propria indipendenza.

#### REQUISITI ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI DI INVESTIMENTO

Come prevedibile gli articoli relativi al "Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari" hanno suscitato molto interesse tra promotori e consulenti. E i dubbi sulle modalità per iscriversi al nascento albo di categoria non mancano. Da oggi, e nei prossimi giorni, cercheremo di rispondere a tutte le perplessità dei nostri lettori.

Un primo dubbio riguarda i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge.

Tali requisiti sono indicati chiaramente nell'art. 5 del decreto 206 del 24/12/2008: "Non possono essere iscritti all'Albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo

di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti". Il che si traduce, in termini economici, nell'obbligo di non poter "percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio"

In caso contrario, ovvero nell'ipotesi in cui vi siano elementi in grado di condizionare l'indipendenza "di giudizio nella prestazione di consulenza in materia di investimenti", gli iscritti all'albo sono obbligati a informare l'Organismo che valuterà se radiare o meno il consulente.

Sebbene la MiFID, quindi, come molti hanno sottolineato in passato, non parlava di consulenti indipendenti ma di consulenti finanziari, il decreto approvato la vigilia di Natale rende l'indipendenza un obbligo e una "conditio sine qua non" per offrire un tale servizio alla clientela.

#### INCOMPATIBILITA' PER I CONSULENTI DI INVESTIMENTO

Secondo quanto indicato nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il promotore finanziario che intenda iniziare l'attività di consulente dovrà risolvere ogni relazione precedentemente intrattenuta con l'intermediario mandante (partecipazione al capitale, incarichi amministrativi o di collaborazione) o con soggetti ad esso collegati, al fine di garantire l'autonomia e indipendenza della nuova attività di consulenza.

In effetti non c'è all'interno del regolamento per l'albo dei consulenti un'indicazione esplicita ai mandati assicurativi, cosa che invece è ben chiara nel Regolamento di attuazione dell'articolo 18-BIS, del D.Lgs n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari diffuso in consultazione dalla Consob lo scorso 5 giugno 2008. L'art. 13 del documento redatto dall'autorità di vigilanza presieduta da Lamberto Cardia, e in attesa di essere approvato in via definitiva, vengono indicate chiaramente le cosiddette "incompatibilità":

"L'attività di consulente finanziario è incompatibile: a) con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario; b) con l'esercizio dell'attività di agente di cambio; c) con l'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209; d) con l'esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento".

Non è quindi possibile, se tale articolo sarà confermato, iscriversi all'albo dei consulenti se si è in possesso di un mandato assicurativo.

#### ESONERO PROVA DI ESAME PER ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI DI INVESTIMENTO

Il decreto 24 dicembre 2008, n.206 parla chiaro in termini di esonero dalla prova valutativa. Secondo quanto indicato dall'art.7 sono esonerati dalla prova valutativa, "i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a

due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati". A condizione che l'iscrizione all'Albo dei consulenti sia richiesta dagli interessati entro il 1° novembre 2009. E' sufficiente quindi poter dimostrare di aver svolto l'attività per almeno due anni, negli ultimi tre, per conto di una qualunque società abilitata.

La situazione cambia per tutti coloro che prenderanno una decisione dopo il primo novembre 2009. Secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 3, in questa seconda ipotesi, sono esonerati dalla prova valutativa "i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati che nei medesimi periodi hanno svolto attività di consulenza in materia di investimenti". Sarà quindi fondamentale, a partire dal primo novembre 2009, poter dimostrare di aver lavorato per una società che offriva anche un servizio di consulenza con regolare abilitazione da parte delle autorità di vigilanza.

Tutto ciò comporta la cancellazione del professionista dall'albo dei promotori finanziari? Non necessariamente. Se un pf desidera intraprendere l'attività di consulente indipendente può iscriversi all'albo di categoria e mantenere aperta la propria posizione nell'albo dei promotori. Ciò che non è possibile è avere un mandato per conto di una qualunque società. Se quindi non c'è l'obbligo di cancellare la propria iscrizione dall'albo dei pf, c'è l'obbligo di dimettersi dalla banca per la quale si lavora. Mandato e consulenza finanziaria non vanno di pari passo per il "Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari".

#### CONSULENTI DI INVESTIMENTO ATTUALMENTE IN ATTIVITA'

Le norme definitive prevedono per l'iscrizione all'albo, tra le altre cose, un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e l'obbligatorietà di dimostrare il possesso di una conoscenza specialistica adeguata da accertarsi per il tramite di una prova valutativa indetta dall'Organismo di governo dell'albo.

Nel regolamento sui requisiti per l'iscrizione all'albo è presente anche una norma che ha sollevato parecchi dubbi, ovviamente quella relativa ai requisiti patrimoniali, che obbliga i consulenti a stipulare una polizza per il rischio professionale.

In ogni caso le polemiche e i dubbi non sono finiti: il decreto licenziato dal tesoro si è infatti dimenticato di chi esercita già.

Difatti non è ancora stato predisposto il regolamento attuativo dell'albo e, ben più grave, il Ministero non ha esteso, come si attendeva, il cosiddetto periodo transitorio al 31 dicembre 2009, in modo da consentire a Srl e persone fisiche di operare liberamente nell'attesa di regolare la propria posizione secondo quanto stabilito dal decreto.

Quindi una domanda: visto che materialmente non è possibile iscriversi all'albo, come definire i professionisti che attualmente esercitano?

## TEMPISTICA PER ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI DI INVESTIMENTO

Analizzando nel dettaglio i requisiti stabiliti per l'accesso all'albo dei consulenti finanziari, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre scorso, si osserva che i promotori finanziari e i quadri bancari saranno esonerati dalla prova valutativa a condizione che l'iscrizione sia richiesta entro il 1 novembre 2009 e siano iscritti, nei tre precedenti la richiesta, al relativo albo per uno o più periodi di tempo pari a due anni e abbiano inoltre esercitato la propria attività per conto di soggetti abilitati.

Saranno esonerati dalla prova abilitativa i quadri direttivi di 3 e 4 livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo pari a due anni nei tre precedenti la richiesta di iscrizione, siano stati addetti ad uno dei servizi di investimenti previsti dal TUF o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari.

In ogni caso bisogna sottolineare che i promotori e bancari dovranno ovviamente dimettersi dalla loro attuale attività, e produrre la documentazione attestante l'esercizio dell'attività professionale.

## DECRETO CONSULENTI DI INVESTIMENTO

Il decreto n. 206 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 303 del 30-12-2008 è entrato in vigore lo scorso 14 gennaio. Da quel momento i requisiti di professionalità, di indipendenza e patrimoniali per iscriversi all'albo dei consulenti finanziari diventano legge.

A quel punto, per completare il quadro, si dovrà attendere solo il via libera all'Organismo per la tenuta dell'albo che, secondo fonti vicine al Ministero, potrebbe giungere entro la seconda metà di febbraio. Intanto Consob dovrà emettere il regolamento definitivo in merito alla consulenza finanziaria e il Ministero prolungare il cosiddetto periodo transitorio al 31 dicembre 2009, in modo da consentire a Srl e persone fisiche di operare liberamente nell'attesa di regolare la propria posizione secondo quanto stabilito dal decreto.

Ma il decreto in questione presenta, tra i vari aspetti, due elementi che non passeranno in secondo piano e, sicuramente, accenderanno i dibattiti tra promotori e consulenti finanziari.

Il primo riguarda l'art. 5 sui "Requisiti di indipendenza" nel quale è indicato con estrema chiarezza che per la "prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all'Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio".

Il secondo aspetto riguarda invece le disposizioni finali e transitorie. In particolare emerge l'indicazione delle categorie esonerate dalla prova valutativa. Tra queste non potevano mancare naturalmente i promotori finanziari, ma in pochi, probabilmente, si aspettavano l'indicazione di un limite temporale (il 1° novembre 2009) per richiedere l'iscrizione all'albo dei consulenti. Un limite temporale che potrebbe suscitare qualche perplessità tra gli operatori.

E' evidente che il Ministero lancia un messaggio chiaro ai promotori finanziari: se volessero intraprendere la carriera di consulenti indipendenti dovranno abbandonare il sistema di remunerazione provvigionale ma, soprattutto,effettuare una scelta professionale entro i prossimi undici mesi,successivamente,scegliere sarà possibile ma meno semplice.